

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1820

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

dal Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

dal Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

e dal Ministro della Marina Mercantile

(PRANDINI)

di concerto col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227,
recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione
delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione
degli effetti

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, l'eutrofizzazione del Mare Adriatico produce una abnorme quantità di vegetali acquatici microscopici (*bloom algale*) e macroscopici (macroalghe) cui conseguono, durante il processo di decadimento e mineralizzazione, fenomeni di anossia con morte e spiaggiamento di vegetali ed animali, che a loro volta causano sgradevole odore e presenza di materiale putrescente sulle spiagge; tutto questo determina un preoccupante calo delle presenze turistiche sulla riviera adriatica. Inoltre, l'abnorme presenza di macroalghe provoca assai spesso rilevantissimi danni all'industria della pesca ed agli allevamenti ittici assai fiorenti di quelle regioni.

Occorre, quindi, adottare misure urgenti di carattere strutturale volte ad abbassare la quantità di nutrienti riversata in mare dagli impianti di depurazione posti a servizio degli insediamenti abitativi collocati all'interno di una fascia di 10 chilometri dalla costa; è altresì opportuno completare e coordinare in un unico piano di monitoraggio le iniziative delle strutture tecnico-scientifiche operanti nell'ambito del bacino adriatico, al fine di ottenere indicazioni chimiche, cliniche ed ambientali omogenee e perciò stesso utili ad identificare le situazioni nelle quali il fenomeno eutrofico si manifesta e/o si sviluppa.

A tal fine è stato costituito un apposito Comitato misto nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato, presieduto dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, è composto dai Ministri interessati per materia e dai presidenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, Emilia-Romagna, Molise, Abruzzo, Puglia e assistito da una Consulta tecnico-scientifica composta da quattordici ricercatori particolarmente esperti nella ricerca scientifica in tema di eutrofizzazione e sue cause ed effetti, nonché da una segreteria

tecnica composta da quattordici tecnici che al medesimo fenomeno lavorano da anni.

Scopo dichiarato dell'iniziativa è quello di ricondurre a sistema le iniziative di ricerca e quelle di carattere operativo, incidendo sulla complessa relazione causa-effetti e determinando, nel contempo, le reali possibilità di intervento di emergenza di medio e di lungo periodo.

Il Comitato ed i supporti scientifico e tecnico hanno definito, nei tempi prefissati, le azioni programmate e coordinate di intervento da adottare a partire dal 15 giugno, tendenti in prima istanza alla eliminazione degli effetti più vistosi e preoccupanti dell'eutrofizzazione.

Per l'attuazione di tali tipologie di intervento si è ritenuto di dover predisporre l'allegato decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge.

Il provvedimento consta di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede la concessione di contributi del 90 per cento della spesa ammissibile, valutata in lire 30 milioni per chilometro lineare e per mese, in favore dei comuni e loro consorzi che, in conseguenza di fenomeni acuti di spiaggiamento di animali e vegetali, ne curino la raccolta e lo smaltimento in appositi idonei siti, secondo piani attuativi definiti entro quindici giorni ed approvati dal Ministero dell'ambiente.

Il medesimo articolo prevede altresì che il Ministero della marina mercantile provveda alla raccolta ed al trasporto a smaltimento delle macroalghe fiorite nelle acque marittime confinate, allo scopo di evitare i fenomeni anossici sopra accennati.

L'articolo 2 prevede che il Ministero dell'ambiente finanzia ai comuni e loro consorzi, che gestiscono impianti di depurazione di acque reflue di capacità non inferiore a 20.000 abitanti equivalenti, l'adeguamento finalizzato ad ottenere un abbattimento pari all'80 per cento del totale dei fosfati e con un residuo non superiore a 2 milligrammi per litro.

Anche in questo caso si tratta di interventi realizzabili in tempi assai ristretti e mediante

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'utilizzo di una tecnologia sperimentata e di facile applicazione.

L'articolo 3 prevede che il Ministero della marina mercantile completi, secondo una metodologia da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quindici giorni, la rete di rilevazione esistente, al fine di renderla idonea a fornire parametri chimici, metereologici ed ambientali predeter-

minati che si rendono indispensabili, da un lato, per sapere in quali condizioni i fenomeni eutrofici si manifestano e/o esplodono e, dall'altro, per prevedere gli interventi di medio e lungo periodo capaci di prevenire i medesimi e, nell'immediato, predisporre gli interventi che ne eliminino le conseguenze.

L'articolo 4, infine, determina la copertura di spesa.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento si propone l'obiettivo dell'eliminazione degli effetti più gravi conseguenti all'eutrofizzazione del Mare Adriatico.

A tal fine, il provvedimento prevede una triplice tipologia d'interventi rispettivamente diretti:

ad assicurare la raccolta ed il trasferimento ai siti di smaltimento del materiale organico (animali e vegetali) che viene sia a prodursi nelle acque sia a depositarsi sui litorali balneabili (articolo 1);

a conseguire l'abbattimento dei fosfati, che alimentano il fenomeno eutrofico, attraverso l'adeguamento degli impianti di depurazione esistenti (articolo 2);

a consentire il completamento della rete di monitoraggio finalizzata alla conoscenza delle condizioni chimiche ed ambientali che favoriscono l'eutrofizzazione (articolo 3).

In relazione a ciascuno dei predetti interventi, tenuto conto dei dati emersi in sede di Comitato scientifico e di segreteria tecnica del Comitato misto Stato-regioni per la difesa dell'Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989 nell'ambito della Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988, si forniscono i seguenti elementi di valutazione:

articolo 1, comma 3: viene autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, per la concessione in favore dei comuni interessati di contributi non superiori al 90 per cento della spesa prevista per le finalità di cui al comma 2.

Tale contribuzione consente di attivare interventi per un costo complessivo di circa 19 miliardi di lire.

Mediante tale importo potrà essere assicurato un servizio di raccolta e smaltimento di materiale organico su circa 600 chilometri di spiaggia nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.

Sulla base di quanto risulta da esperienze analoghe condotte negli anni passati, il costo unitario medio di tali interventi può valutarsi in circa 1 milione di lire per chilometro lineare di spiaggia al giorno. Tenuto conto di ciò, gli interventi in questione potranno essere realizzati, in media, per circa 31 giorni, coprendo in tal modo le presumibili esigenze dell'intera stagione balneare 1989.

Il proposto concorso finanziario statale trova giustificazione nella straordinarietà del fenomeno in questione, rimanendo la restante quota del 10 per cento dei costi a carico degli enti locali, cui compete in via ordinaria assicurare i servizi di pulizia delle spiagge;

articolo 1, comma 4: viene autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989 allo scopo di consentire al Ministero della marina mercantile di assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle macroalghe nelle acque marine confinate.

Il predetto volume di spesa corrisponde a una stima di fabbisogno relativa a circa 15.000 ettari di superficie acquatica, ad un costo unitario

medio di 400 mila lire per ettaro per l'intera stagione balneare 1989. Tale costo unitario si riferisce alla raccolta, al trasporto ed al pretrattamento delle alghe raccolte.

Il dimensionamento dell'intervento in 15.000 ettari costituisce un obiettivo mirato, selettivamente determinato sulla base dei seguenti fattori ritenuti prioritari:

- presenza di impianti di acquacoltura;
- effettiva capacità tecnico-operativa della struttura organizzativa;
- bassi fondali in cui facilmente si verificano fenomeni anossici;

articolo 2: è autorizzata la spesa di lire 16,5 miliardi per la realizzazione di interventi di adeguamento di impianti di depurazione delle acque situati nella fascia costiera adriatica.

Le più diffuse tecniche di trattamento per l'abbattimento del fosforo nelle acque reflue urbane già trattate con depuratori biologici a fanghi attivi comportano spese medie di investimento valutabili, nell'ipotesi di impianti della potenzialità media di 20.000 abitanti equivalenti, in circa 300 milioni di lire per intervento. In tale ipotesi, il volume di spesa che viene autorizzato consentirebbe l'adeguamento di circa 55 impianti di depurazione, con una popolazione servita pari a circa 1.100.000 abitanti equivalenti.

Nell'ipotesi che circa la metà degli interventi da finanziare riguardi impianti di potenzialità superiore (40.000 abitanti equivalenti), per effetto delle economie di scala realizzabili (pari a circa il 30 per cento) il medesimo volume di spesa consentirebbe di adeguare circa 42 impianti, con una popolazione servita pari a circa 1.150.000 abitanti equivalenti;

articolo 3: viene autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per consentire il completamento della rete di monitoraggio ambientale del Mare Adriatico. Il predetto importo è stato determinato in relazione all'esigenza di collocare stazioni di rilevazione a 500 e a 3000 metri dalla costa ad una distanza non superiore tra l'una e l'altra a 20 chilometri nelle immediate vicinanze delle fonti inquinanti quali porti-canali, fiumi, insediamenti costieri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti.

Decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1989.

Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che gli effetti causati da crisi acute di fenomeni eutrofici delle acque marine della costiera adriatica costituiscono motivo di notevole preoccupazione, anche per le forti ripercussioni sulle attività socio-economiche, e che l'apposito Comitato per la tutela del Mare Adriatico, costituito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ha approvato un piano di interventi urgenti volti a fronteggiare l'emergenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di affrontare le situazioni di emergenza conseguenti ai predetti fenomeni acuti di eutrofizzazione, nonchè di anticipare la realizzazione di interventi strutturali attuabili immediatamente per la riduzione del contenuto di fosforo nelle acque di scarico urbane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, dell'ambiente e della marina mercantile, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Raccolta e smaltimento delle alghe e del materiale organico)

1. Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico, le regioni interessate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente per l'approvazione appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe.

2. I comuni costieri interessati o loro consorzi provvedono direttamente, ovvero mediante affidamento in concessione a società anche miste, alla raccolta ed allo smaltimento dei materiali di natura animale o vegetale riversati sugli arenili.

3. Per la concessione di contributi da parte del Ministero dell'ambiente, non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

4. Per consentire al Ministero della marina mercantile la realizzazione, anche mediante affidamenti in concessione, di un piano di interventi urgenti diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle macroalghe nelle zone marine confinate e nelle acque demaniali marittime del Mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

Articolo 2.

(Adeguamento degli impianti di depurazione costieri)

1. Le regioni di cui all'articolo 1 propongono al Ministero dell'ambiente gli interventi urgenti finalizzati all'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati entro una fascia costiera del Mare Adriatico di larghezza pari a 10 chilometri a partire dalla linea di costa, al fine di assicurare l'abbattimento del fosforo nella misura di almeno l'80 per cento del carico totale trattato e con un limite massimo di 2 milligrammi per litro di acqua reflua.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 da parte del Ministero dell'ambiente, è autorizzata la spesa di lire 16,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno lire 1,5 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

Articolo 3.

(Monitoraggio dell'eutrofizzazione in Adriatico)

1. Il Ministero della marina mercantile cura la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla situazione ambientale del Mare Adriatico trasmessi dagli enti locali e dalle altre amministrazioni o istituzioni competenti, sulla base degli indirizzi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la realizzazione da parte del Ministero della marina mercantile degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno 1989.

3. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione ambientale del Mare Adriatico.

Articolo 4.

(Copertura finanziaria)

1. Al complessivo onere di lire 41 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 19,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno» e, quanto a lire 6,5 miliardi, l'accantonamento «Interventi per la difesa del mare»;

b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, che all'uopo sono versate alla entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 6,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscrivere in appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA - MACCANICO - RUFFOLO -
PRANDINI - CARRARO - FANFANI -
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI